

Prot. IA.202x.000xxxx del xx.xx.20xx

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**  
**PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

## INDICE

|                    |                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ARTICOLO 1</b>  | <b>– NORME REGOLATRICI .....</b>                                                                                                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>ARTICOLO 2</b>  | <b>– DEFINIZIONI .....</b>                                                                                                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>ARTICOLO 3</b>  | <b>– OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI.....</b>                                                                                                            | <b>10</b> |
| <b>ARTICOLO 4</b>  | <b>– DURATA.....</b>                                                                                                                                                             | <b>13</b> |
| <b>ARTICOLO 5</b>  | <b>– CORRISPETTIVI .....</b>                                                                                                                                                     | <b>14</b> |
| <b>ARTICOLO 6</b>  | <b>– REVISIONE PREZZI.....</b>                                                                                                                                                   | <b>15</b> |
| <b>ARTICOLO 7</b>  | <b>– VERIFICHE DEL SERVIZIO.....</b>                                                                                                                                             | <b>18</b> |
| <b>ARTICOLO 8</b>  | <b>– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>                                                                                                     | <b>19</b> |
| <b>ARTICOLO 9</b>  | <b>– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....</b>                                                                                                                                         | <b>23</b> |
| <b>ARTICOLO 10</b> | <b>– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE .....</b>                                                                                                                     | <b>28</b> |
| <b>ARTICOLO 11</b> | <b>– CLAUSOLE SOCIALI, OBBLIGHI DEL FORNITORE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....</b>                                                                                               | <b>29</b> |
| <b>ARTICOLO 12</b> | <b>– MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO E DI<br/>COMPORTAMENTO .....</b>                                                                    | <b>30</b> |
| <b>ARTICOLO 13</b> | <b>– INCOMPATIBILITÀ.....</b>                                                                                                                                                    | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 14</b> | <b>– PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX LEGGE 190/2012 E<br/>PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA .....</b> | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 15</b> | <b>TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI – PENALI – FORZA MAGGIORE.....</b>                                                                                                         | <b>32</b> |
| <b>ARTICOLO 16</b> | <b>– CONTESTAZIONI E RISERVE .....</b>                                                                                                                                           | <b>34</b> |
| <b>ARTICOLO 17</b> | <b>GARANZIA DEFINITIVA .....</b>                                                                                                                                                 | <b>35</b> |
| <b>ARTICOLO 18</b> | <b>– RISOLUZIONE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>36</b> |
| <b>ARTICOLO 19</b> | <b>– CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....</b>                                                                                                                                       | <b>38</b> |
| <b>ARTICOLO 20</b> | <b>- RECESSO.....</b>                                                                                                                                                            | <b>39</b> |
| <b>ARTICOLO 21</b> | <b>– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....</b>                                                                                                                       | <b>40</b> |
| <b>ARTICOLO 22</b> | <b>– SUBAPPALTO.....</b>                                                                                                                                                         | <b>41</b> |
| <b>ARTICOLO 23</b> | <b>- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE...</b>                                                                                       | <b>44</b> |
| <b>ARTICOLO 24</b> | <b>– MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE .....</b>                                                                                                                     | <b>45</b> |
| <b>ARTICOLO 25</b> | <b>RISERVATEZZA .....</b>                                                                                                                                                        | <b>46</b> |
| <b>ARTICOLO 26</b> | <b>– REFERENTI DELL'APPALTATORE .....</b>                                                                                                                                        | <b>47</b> |
| <b>ARTICOLO 27</b> | <b>– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....</b>                                                                                                                  | <b>48</b> |
| <b>ARTICOLO 28</b> | <b>– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....</b>                                                                                                                     | <b>48</b> |
| <b>ARTICOLO 29</b> | <b>– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....</b>                                                                                                                                | <b>48</b> |
| <b>ARTICOLO 30</b> | <b>– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE .....</b>                                                                                                                                    | <b>48</b> |
| <b>ARTICOLO 31</b> | <b>CLAUSOLA FINALE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>50</b> |

**SCHEMA ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**LOTTO N. \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.** (di seguito anche **“ARIA”**), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Piazza Gae Aulenti, 1, CAP 20154, C.F. e P. IVA 05017630152, PEC: [protocollo@pec.ariaspa.it](mailto:protocollo@pec.ariaspa.it) in persona del \_\_\_\_\_ rappresentante legale pro tempore della Società

(di seguito anche «ARIA S.p.A.» o «ARIA»),

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**);

(di seguito anche **«Fornitore»**);

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**)

(di seguito anche **«Fornitore»**);

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle Enti ed enti regionali, delle Enti locali, delle Enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche Enti aventi sede nel medesimo territorio”;
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da ARIA S.p.A. dal primo luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di servizi emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, con più operatori economici, per i servizi di Ispezione degli Impianti Termici, sul quale basare i Contratti applicativi che ciascun Ente provinciale o comunale potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data \_\_\_\_\_;
- e) con riferimento a ciascun lotto, in esito alla procedura in oggetto, ARIA S.p.A. stipulerà un Accordo Quadro di durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso che sarà eseguito ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione ad un massimo di 3 (tre) offerte idonee;
- f) si precisa che l'Accordo quadro, in conformità con l'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, prevede l'indicazione delle percentuali di affidamento ai suddetti Operatori economici, come di seguito esposto:  
primo graduato - quota di massimale massima garantita pari al 40%, secondo graduato - quota di massimale massima garantita pari al 33%, terzo graduato - quota di massimale massima garantita pari

al 27%. In caso di 2 offerte ammesse, la quota di massimale massima garantita per l'Operatore economico primo graduato sarà pari al 60% e la quota di massimale massima garantita per l'Operatore economico secondo graduato sarà pari al 60%. In caso di 1 sola offerta ammessa, la quota di massimale massima garantita per l'Operatore economico primo graduato sarà pari al 100. Pertanto, in fase di emissione degli Ordinativi di Fornitura (OdF) da parte degli Enti, ARIA ripartirà l'importo complessivo di ciascun OdF in accordo alle quote sopra esposte.;

- g) con il presente Schema verrà disciplinata la stipula degli Accordi Quadro tra ARIA S.p.A. e i Fornitori aggiudicatari;
- h) l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro stipulato da e con ARIA S.p.A. avverrà all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:
- la prima fase che si conclude, da parte di ARIA, con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
  - la seconda fase che si caratterizza per l'emissione da parte degli Enti Regionali Lombardi di Ordinativi di Fornitura, i cui contenuti sono specificati nella *lex specialis* di gara;
- e) l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i:

| N.<br>LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO | IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE<br>(IVA esclusa) |
|-------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1           | xxx | Xxx               | Xxx                                           |

di detta procedura di gara e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e nel Disciplinare di gara allegato, nonché nei successivi Contratti applicativi;

- f) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza di responsabilità civile professionale;
- g) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per le Enti e/o per Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti applicativi che verranno esperiti da ciascun Ente o raggruppamento in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Enti Contraenti; parimenti, ciascuna Ente Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti Applicativi sottoscritti;

- i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Norme regolatrici**

- 1) L'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Appaltatore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e relativi Allegati, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Enti Contraenti*; (iv) dal *codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato*.
- 2) Documenti di gara: (i) Bando di Gara, (ii) Disciplinare di Gara, (iii) Capitolato tecnico, (iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet sul sito [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it).
- 3) Documenti prodromici alla stipula del Contratto: (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010, (ii) Garanzie e Polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore, (iii) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo); (iv) i modelli fac-simile: Allegati 1 - Fac-simile Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, (v) "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. 16 dicembre 2024 n. XII/3599 (pubblicato

sul BURL del 15/01/2025, (vi) Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici e (vii) Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 4) Ciascun Contratto Applicativo è regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta d'ordine.
- 5) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi relativi agli Contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche regionali, che entreranno in vigore successivamente.
- 6) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di ARIA S.p.A. /o le *Enti Contraenti*, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 7) Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.
- 8) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti Applicativi (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Applicativi, ARIA S.p.A. e/o gli *Enti Contraenti* da un lato e l'*Appaltatore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (Disciplinare di gara), l'Allegato "B" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "C" (Schema di Contratto Applicativo, Schema RDO e Schema ADO) l'Allegato "D" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Amministrativa*, dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*) di ciascun operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro e l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole di Accordo Quadro del Servizio di Ispezioni Impianti Termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

*(I predetti allegati, ad esclusione del Capitolato Tecnico, saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi in oggetto. L'offerta amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica saranno quelle offerte in sede di gara).*

## **Articolo 2 – Definizioni**

1) Nell'ambito della presente *Accordo Quadro* si intende per:

- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da ARIA, anche per conto degli Enti, da una parte, e dall'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Contratti applicativi da stipulare nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Appaltatore**: impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese risultato aggiudicatario del lotto [●] della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) **Codice** indica il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- d) **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è [●];
- e) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto a individuazione del singolo intervento;
- f) **Contratto Applicativo**: il contratto stipulato da ciascun Ente o raggruppamento con l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, indica le Condizioni Particolari di Contratto per ogni singolo intervento;
- g) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- h) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto o D.E.C.**: l'esponente dell'Amministrazione Contraente del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni
- i) **Disciplinare di gara**: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione dei singoli Contratti Applicativi;
- j) **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 27 del Disciplinare di Gara, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso;



- k) **Enti:** Province e Comuni, con numero di abitanti superiore a 40.000, della Regione Lombardia per i quali ARIA ha provveduto a svolgere la fase di Accordo Quadro della procedura in premessa e che, pertanto, provvederanno alla stipula, per quanto di rispettiva competenza, del singolo contratto applicativo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;
- l) **Filiera dei subcontratti** indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall'Appaltatore ad altro operatore economico;
- m) **Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ARIA S.p.A. e/o gli *Enti Contraenti*, l'Appaltatore, per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie e contagi; (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili a ARIA SPA, all'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.
- n) **Importo Contrattuale:** l'importo complessivo dei servizi di Ispezioni Impianti Termici e accessori oggetto del singolo contratto Applicativo;
- o) **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di richiesta d'ordine, in conformità alle previsioni della documentazione di gara.
- p) **Referente dell'Appaltatore** indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata;
- q) **Regione** indica la Regione Lombardia, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1.
- r) **Responsabile Unico del Progetto o R.U.P.:** l'esponente individuato tra il personale dell'Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;

- s) **Richiesta d'ordine** indica il documento riepilogativo dei dati e attività previste con cui il Responsabile Unico del Procedimento nominato dagli *Enti Contraenti*, cui è demandata la titolarità del procedimento, chiede per ogni Contratto Applicativo un preventivo all'Affidatario del presente Accordo Quadro.
  - t) **Sito**: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa al presente Accordo quadro.
  - u) **Subcontratto** indica il contratto che l'Appaltatore o un Subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l'esecuzione del Contratto.
  - v) **RDO** richiesta d'ordine;
  - w) **ADO** accettazione della richiesta d'ordine.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

### **Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi**

- 1) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, di esecuzione degli stessi aventi ad oggetto i servizi di ispezione.
- 2) Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro per il Lotto [●], Contratti applicativi è pari a €..... Il presente Accordo Quadro è concluso con più operatori economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà contrarre, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023, singoli contratti applicativi.
- 3) l'Appaltatore, si impegna ad offrire il servizio di Ispezioni Impianti Termici, in favore degli Enti nel rispetto dei seguenti vincoli:
  - (i) delle condizioni minime, previste a pena esclusione, del servizio di Ispezioni Impianti Termici e dei servizi ad esso connessi oggetto della procedura in premessa previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e dalla Richiesta d'ordine e relativi allegati;
  - (ii) delle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative del servizio di Ispezioni Impianti Termici e dei servizi ad esso connessi oggetto della procedura in premessa, offerte in sede di Accordo Quadro.

- 4) l'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, il servizio di Ispezioni Impianti Termici, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma e delle eventuali ulteriori condizioni migliorative offerte;
- 5) L'importo massimo utilizzabile con il presente Lotto del Accordo Quadro è pari a €[●] oltre IVA e oneri fiscali, che si stima saranno esperiti nell'arco di validità dell'Accordo Quadro. L'importo massimo utilizzabile per ogni Contratto Applicativo è fissato in € [●]. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'incremento o il decremento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo Massimo Contrattuale ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, delle prestazioni fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Quantitativo Massimo Contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 6) L'appaltatore può rifiutarsi di svolgere un massimo di due Richieste d'Ordine non consecutive, come stabilito nel disciplinare di gara. Il rifiuto della terza Richieste d'Ordine comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, indipendentemente dal livello di erosione della convenzione, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
- 7) Il rifiuto della terza Richieste d'Ordine comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.
- 8) Al fine di avviare il singolo Contratto Applicativo derivante dal presente Accordo Quadro, ciascun Ente procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
  - Definizione dell'Oggetto del Contratto Applicativo, con redazione di documentazione propedeutica all'attivazione del servizio oggetto dell'appalto.
  - consulterà l'Aggiudicatario del Lotto di riferimento dell'Accordo Quadro mediante invio di una **Richiesta d'ordine**, redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e conforme al modello allegato alla documentazione di gara-RDO, e comunque sui seguenti parametri (elenco indicativo ma non esaustivo):
    - luogo/area;
    - oggetto;
    - cronoprogramma/tempistiche delle attività;

- determinerà la tipologia e la quantità delle prestazioni oggetto del Contratto di servizi.
  - determinerà l'eventuale tipologia di servizi opzionali ed accessori da fornire tra quelli previsti nell'Accordo Quadro e potrà meglio precisarne le modalità di erogazione definite nel Capitolato Tecnico;
  - potrà inserire nello schema di contratto ulteriori penali contrattuali per i casi di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio o di inadempimento contrattuale ovvero determinare un diverso importo per ogni fattispecie;
  - potrà prevedere i livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto per i servizi opzionali ed accessori di cui al Capitolato tecnico;
  - disciplinerà l'ipotesi di risoluzione e/o recesso;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso dei servizi;
  - prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
  - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
- tutto nei limiti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

- la Richiesta d'Ordine, dovrà descrivere i servizi che l'Aggiudicatario dovrà erogare, specificando altresì gli eventuali Servizi Aggiuntivi richiesti nel rispetto dell'importo massimo contrattuale del Contratto Applicativo. Nella Richiesta d'ordine dovranno essere precisate le condizioni dei servizi richiesti, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Nella Richiesta d'ordine, l'*Ente Contraente* dovrà indicare durata del singolo Contratto Applicativo.
- l'*Ente Contraente* indicherà il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del referente tecnico individuato per eseguire e coordinare le attività e il CUP del relativo intervento;

9) Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà:

- accettare l'offerta economica, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, con applicato lo sconto da lui stesso offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del Contratto Applicativo, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dal concorrente nella 1<sup>a</sup> fase, relativa all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- garantire necessariamente, per gli eventuali Servizi Aggiuntivi, le caratteristiche minime e le specifiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro.
- 10) Al fine di stipulare il Contratto applicativo derivanti dal presente Accordo Quadro, si procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
- Emissione di una Richiesta d'ordine con i contenuti specificati al precedente comma 7.
  - Accettazione delle condizioni da parte dell'Appaltatore, anche a seguito di una negoziazione su tempi/contenuti/attività.
  - Determinazione da parte dell'*Ente Contraente*, con successivo ottenimento di un CIG.
  - L'Ente procederà alla stipula del relativo Contratto Applicativo in favore dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro.
- 11) La Richiesta d'Ordine dovrà prevedere un termine congruo per l'attivazione da parte dell'Appaltatore che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall'invio della richiesta stessa.
- 12) In caso di mancato riscontro del Fornitore entro il termine di cui al punto 12) l'Ente procederà ad assegnare un termine di ulteriori 5 giorni diffidando il Fornitore che in caso di ulteriore mancato riscontro ciò verrà inteso come primo rifiuto della Richiesta d'Ordine. Di ciò l'Ente ne darà immediata comunicazione ad ARIA, la quale al terzo rifiuto procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro.
- 13) La Richiesta d'Ordine prevede come allegati la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico, nonché lo Schema di Contratto Applicativo che sarà sottoscritto con l'Appaltatore a seguito della relativa richiesta d'ordine.
- 14) Nei confronti dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Ente di procedere alle verifiche tecniche e documentali necessarie, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del Contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni della presentazione dell'Offerta.
- 15) L'*Ente Contraente* affida all'Appaltatore, che accetta per il prezzo convenuto a "corpo" e senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica.
- 16) L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

#### **Articolo 4 – Durata**

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di ultima sottoscrizione dell'Accordo stesso.
- 2) Per durata dell'*Accordo Quadro* si intende il periodo entro il quale ciascun Ente potrà sottoscrivere i singoli Contratti Applicativi;
- 3) *Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Contratto Applicativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo;*
- 4) I singoli Contratti Applicativi, concluso mediante l'emissione da parte degli Enti dell'Ordinativo di Fornitura, , dovranno avere una durata massima di 48 (quarantotto mesi) decorrenti dalla data dell'ordinativo stesso, con obbligo di emissione entro i primi 12 (dodici) mesi di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro medesimo.
- 5) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli *Contratti Applicativi*.
- 6) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23 ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto del quantitativo massimo contrattuale, alle medesime condizioni. In tal caso il fornitore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 7) In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **Articolo 5 – Corrispettivi**

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro [●] [[●]/00], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.
- 2) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione Contraente. Tali prezzi unitari sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi".
- 3) I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordini di Fornitura, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi.
- 4) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

- 5) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 6) In virtù della definizione di "centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, ARIA S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore, stipula il presente Accordo Quadro a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Si precisa che la "Stazione Appaltante" è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza il presente Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, conseguentemente obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore nonché dei relativi ed eventuali subappaltatori/subcontraenti.

#### **Articolo 6 – Revisione Prezzi**

- 1) È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice è attivata automaticamente con una frequenza annuale (di seguito "Periodo di rilevazione"), in base all'indice PPS codice 702 – Attività di consulenza gestionale ("Indice di Riferimento") pubblicato da ISTAT.
- 2) A tal fine si considera la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione della gara o del lotto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione applicando ai Prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
- 3) Nel caso in cui il valore assoluto della variazione percentuale dell'indice di riferimento sia uguale o inferiore alla soglia del 5%, i prezzi restano quelli offerti in gara. I prezzi revisionati sono pubblicati da ARIA su NECA e vengono applicati alle nuove richieste di consegna inoltrate al fornitore da parte degli Enti aderenti, a partire dalla data di validità dell'aggiornamento.
- 4) Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e successivamente alla sua scadenza, resta a carico dell'Ente aderente provvedere all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di

variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

- 5) Limitatamente all'adeguamento dei prezzi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente aderente per l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Ente stesso avrà diritto di recedere dal contratto di fornitura ai sensi del successivo articolo "Recesso" oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare invariato l'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
- 6) In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sui corrispettivi delle prestazioni già eseguite.

**Articolo 6-bis- Rinegoziazione dei prezzi in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta (c.d. hardship)**

- 1) Tutti i corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 2) In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), la rinegoziazione del contratto quando una parte del contratto dimostra che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e una alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.
- 3) In presenza del verificarsi degli eventi sopra menzionati, ARIA si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una rinegoziazione dei



corrispettivi all'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto, ovvero, in mancanza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

- 4) È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi in caso di mancato accordo fra le parti o qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati
- di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto;
  - dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.
- 5) La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire ad ARIA di avviare, a mezzo del RUP, l'opportuna istruttoria revisionale e, in caso di revisione operata su istanza del fornitore, di concluderla con comunicazione trasmessa al medesimo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Unitamente a tale istruttoria, ARIA procederà a verificare il prezzo applicato da altri soggetti aggregatori per l'acquisto del medesimo bene e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato nel mercato e applicato in altre gare e/o da soggetti aggregatori. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato, ad ogni effetto sulla convenzione a far data dalla predetta pubblicazione da parte di ARIA dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di ARIA.
- 6) Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.
- 7) I prezzi rinegoziati saranno pubblicati sul relativo sistema NECA e i singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicarli agli "Ordinativi di Fornitura" (c.d. contratti esecutivi) stipulati successivamente all'entrata in vigore dei prezzi rinegoziati stessi.
- 8) Per gli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, resta ferma, la facoltà per i singoli Enti aderenti di applicare i prezzi rinegoziati, così come aggiornati da ARIA, alle prestazioni/consegne che verranno eseguite successivamente alla data di efficacia della rinegoziazione, sempre che

detto aumento di costo trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente. In caso contrario, ovvero in assenza di copertura o nel caso in cui non intenda applicare il prezzo rinegoziato agli ordini di fornitura emessi precedentemente, l'Ente potrà esercitare a propria discrezione il recesso, totale o parziale, dall'ordinativo di fornitura, mediante comunicazione trasmessa al fornitore con effetto immediato dall'invio della medesima, oppure ridurre i quantitativi richiesti, nell'invarianza del corrispettivo dovuto.

- 9) In nessun caso la rinegoziazione dei prezzi potrà avere effetto sui prezzi delle prestazioni/consegne già eseguite.
- 10) Quando l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per ARIA, gli Enti aderenti o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente paragrafo, si applica l'art. 122 comma 5 del Codice.

#### **Articolo 7 – Verifiche del servizio**

- 1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 e dall'art. 114, commi 1 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dai relativi Allegati I.2 e II.4, il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto Applicativo* attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal *Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica*.
- 2) Gli *Enti Contraenti* trasmettono ad ARIA e all'*Appaltatore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Contratti Applicativi*.
- 3) Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, gli Enti ed eventualmente ARIA S.p.A., anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilateralmente verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche della prestazione/livelli di servizio rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i

requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti. La verifica si intende positivamente superata solo se la prestazione non presenti alcuna difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al completamento delle attività di verifica, verrà redatta apposita relazione. La mancata rispondenza tra caratteristiche della prestazione effettuata rispetto a quella descritta nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione di reclami e penali a cura delle Amministrazioni Contraenti e ARIA S.p.A. secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, ferme restando le pratiche di reso ove si tratti di forniture consegnate e non ancora utilizzate.

#### **Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'*Appaltatore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto Applicativo*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Ente Contraente*. In particolare, l'*Appaltatore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
  - il pagamento di somme nei confronti dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
  - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
  - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo

inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi<sup>1</sup> dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, l'*Appaltatore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Ente Contraente* nell'*Ordinativo dei servizi* ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
  - il CIG della procedura,
  - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Ente Contraente* nel relativo *Ordinativo*;
  - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Ente Contraente* nel relativo *Ordinativo*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARIA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subcontraente.

---

<sup>1</sup> Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti applicativi*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto Applicativo*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* inviata dagli *Enti Contraenti* saranno emesse dall'*Appaltatore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate agli *Enti Contraenti* con cadenza mensile (salvo differente accordo con l'Ente Contraente) /alla data di erogazione del *Servizio*, ed allegando alle fatture l'eventuale dettaglio (relativo al mese di riferimento) secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla dall'erogazione del *Servizio*, salvo diverso accordo tra *Ente Contraente* e *Appaltatore*.
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo del servizio oggetto della *Richiesta di Ordine Elettronico*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, l'*Appaltatore* è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione:
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti Applicativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo del servizio, come riportato nel Capitolato Tecnico. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente *Convenzione*, all'Ordinativo stesso e alla *Richiesta di Ordine Elettronico* cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Ente Contraente.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo* e alla *Richiesta di Ordine Elettronico* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Ente Contraente*.
- 7) L'*Appaltatore* potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Ente Contraente nell'Ordinativo e normativamente previsto. In tal caso l'Ente Contraente indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Ente Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:

- 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 L'*Appaltatore*, qualora richiesto, dovrà fornire agli *Enti Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Ente Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. \_\_\_\_\_, intestato all'*Appaltatore*, presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto applicativo* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto applicativo*, ove obbligatorio.

Il *Appaltatore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.

- 10) L'*Appaltatore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'*Appaltatore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 11) Eventuali comunicazioni di contestazione per la qualità dei Servizi forniti trasmesse dagli *Enti Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli Servizi oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dagli *Enti Contraenti*.
- 12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'*Appaltatore* potrà sospendere il servizio e la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi*. Qualora l'*Appaltatore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dagli *Enti Contraenti* e/o da ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 13) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese).*  
Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro

quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Ente Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

- 14) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dall'*Appaltatore* nei confronti dell'*Ente Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Ente Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'*Appaltatore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'*Appaltatore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi* diversi.
- 15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA S.p.A. e/o i singoli *Enti Contraenti* si riservano di richiedere all'*Appaltatore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 16) Relativamente a ciascun *Contratto applicativo*, l'*Ente Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dall'*Appaltatore* con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto applicativo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### **Articolo 9 – Obblighi dell'Appaltatore**

- 1) L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:
  - a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
  - a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad



ARIA, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento relativa a tali dati.

- 2) L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la procedura e la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad ARIA - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa a:
  - i. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
  - ii. le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
  - iii. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.
- 3) L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.
- 4) L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo ARIA S.p.A. da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.
- 5) L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al "Codice Etico degli Appalti Regionali", al "Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici", documenti di gara e contrattuali.
- 6) L'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al "Codice Etico degli Appalti Regionali", al "Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici", documenti di gara e contrattuali, a tutti i fornitori di servizi.
- 7) L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e



dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

- 8) L'Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 9) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Contratti applicativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 10) L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ARIA SPA la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19.
- 11) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- 12) Ai fini di cui al precedente articolo 7.12, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 13) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al singolo Contratto applicativo, il Codice Identificativo di Gara (CIG),

attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e i Codici Unici di Progetto (CUP) del relativo intervento.

- 14) In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.
- 15) L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti applicativi.
- 16) Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Contratto Applicativo; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 17) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti applicativi, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di ARIA S.p.A. e/o Enti Contraenti, assumendosene ogni relativa alea.
- 18) L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- 19) L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ad ARIA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- 20) L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
  - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o gli *Enti Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'*Accordo Quadro* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto dell'*Accordo Quadro* medesima e/o dei singoli *Contratti Applicativi*, restando espressamente inteso che ciascuna *Ente Contraente* potrà risolvere unicamente il Contratto Applicativo da essa emesso.

21) L'*Appaltatore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:

- fornire i servizi oggetto dell'*Accordo Quadro* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente *Accordo Quadro* e negli atti di gara;
- fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi di cui al *Capitolato Tecnico*;
- manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché gli *Enti Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento del servizio oggetto dell'*Accordo Quadro*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARIA S.p.A. ed a ciascuna *Ente Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nel presente *Accordo Quadro* e nei *Contratti Applicativi*;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti Applicativi*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

22) L'*Appaltatore* si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il *Appaltatore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

23) L'*Appaltatore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali degli *Enti Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell' *Appaltatore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

24) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali degli *Enti Contraenti* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro degli *Enti Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali dei medesimi *Enti Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

25) L'*Appaltatore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli *Enti Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

26) L'*Appaltatore* si obbliga a consentire a ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dall'*Appaltatore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei *Contratti Applicativi*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti dell'*Appaltatore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

27) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'*Accordo Quadro*, resteranno ad esclusivo carico del *Appaltatore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Appaltatore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli *Enti Contraenti*, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Appaltatore* ogni relativa alea.

#### **Articolo 10 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione**

1) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di monitoraggio, eventuali rilevazioni di Customer Satisfaction, verifiche dei livelli e della qualità del servizio e monitoraggio inadempimenti e reclami.

2) Monitoraggio. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fino all'emissione dell'ultima fattura da parte del Fornitore potrà essere svolto il monitoraggio della Convenzione secondo modalità stabilite da ARIA S.p.A., in particolare anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica del Fornitore. A titolo di esempio il Fornitore, su richiesta di ARIA S.p.A., potrà essere tenuto ad inviare alla medesima una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici ricevuti, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di

reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In ogni caso, nella richiesta ARIA S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica e la periodicità. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati rispetto alla richiesta, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova richiesta di ARIA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre. Tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio della Convenzione, anche se fornita dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARIA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione e stabilire la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

3) L'Appaltatore potrà altresì essere tenuto a produrre reportistica in merito all'osservanza di clausole sociali, condizioni di esecuzione e (ove presenti) sostenibilità ambientale.

4) Indagini di Customer satisfaction. Al fine di verificare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti o dei fruitori della fornitura oggetto della Convenzione rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione stessa, ARIA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione, indagini a campione.

5) Gestione reclami. I reclami e le contestazioni di inadempimento contrattuale dovranno essere effettuati da parte delle Amministrazioni Contraenti al Fornitore mediante l'apposita funzionalità in NECA di invio dei reclami. I reclami possono determinare l'applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione Contraente e da parte di ARIA S.p.A. per quanto di rispettiva competenza. Le modalità operative della gestione dei reclami in NECA sono disponibili sul sito di ARIA nella sezione dedicata ai Manuali al seguente percorso: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

6) Ciascun Ente Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto ad ARIA S.p.A. ogni atto o fatto che l'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine a un grave inadempimento relativo al singolo Contratto di Fornitura, fatti salvi gli obblighi di segnalazione alle competenti Autorità per i casi previsti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 11 – Clausole sociali, obblighi del fornitore e condizioni di esecuzione**

- a. L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL previsto in documentazione di gara o, in alternativa, quello ritenuto equivalente.
- b. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- è tenuto a consegnare ad ARIA S.p.A. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Ente entro il termine di sei (6) mesi decorrenti dalla conclusione del Contratto.è, altresì, tenuto a consegnare ad ARIA S.p.A.:

- i) una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge n. 68 del 1999);
- ii) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

c. l'Appaltatore è tenuto ad assumere:

- una quota pari al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, di occupazione femminile.

## **Articolo 12 – Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico e di Comportamento**

- 1) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha implementato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottando il Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale (di seguito, anche il "Modello 231"), pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it> nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", che dichiara di aver visionato e conoscere.
- 2) L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha adottato un Codice Etico e di Comportamento pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it> nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", che dichiara di aver visionato e conoscere. si impegna affinché

la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

- 3) Di conseguenza l'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali ivi assunte nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento di ARIA S.p.A., che il medesimo dichiara di condividere e a cui si impegna a conformare i propri comportamenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rese in favore, in nome e/o per conto di ARIA S.p.A..
- 4) L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione della presente Convenzione potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di ARIA S.p.A. di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge.

#### **Articolo 13 – Incompatibilità**

- 1) L'Appaltatore con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **Articolo 14 – Piano per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ex Legge 190/2012 e Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia**

- 1) L'Appaltatore con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT"), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da ARIA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.
- 2) L'Appaltatore con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006 n. 30" approvato con DGR 16 dicembre 2024 n.XII/3599 e pubblicato in BURL del 15 gennaio 2025 (di



seguito “Patto di Integrità”), pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>, sezione “Società Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

- 3) L'Appaltatore con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente contratto comporta nei termini di cui al D.Lgs 36/2023, la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

### **Articolo 15 Termine di ultimazione dei servizi – Penali – Forza maggiore**

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico:

- 1) Il mancato aggiornamento delle informazioni di cui al precedente articolo 10 comma 2 prevede l'applicazione da parte di ARIA S.p.A. di una penale pari all'0,5 % dell'importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- 2) Le penali saranno definite all'interno dei singoli “Contratti applicativi”, ogni Ente contraente, dovrà definire un minimo di due milestone su cui calcolare le penali contrattuali.
- 3) Qualora il ritardo rispetto al cronoprogramma/tempistiche definite nel singolo Contratto Applicativo superi i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza che i servizi siano stati completati, l'Ente potrà risolvere il Contratto, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi dell'art.1456 cc.
- 4) La penale verrà notificata all'Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per l'Ente, in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
- 5) In caso di ritardo rispetto al termine stabilito nel Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 0,5 per mille del Corrispettivo del singolo Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a tale termine.
- 6) Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo, l'Ente potrà risolvere, ai sensi dell'art 1456 cc, il Contratto e rifornirsi altrove, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 7) Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.



- 8) La durata del presente Contratto è fissata in complessivi [●] giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo Quadro per un periodo massimo di ulteriori [●] mesi ([●] gg naturali e consecutivi), a partire dalla scadenza del contratto iniziale. L'eventuale proroga sarà da intendersi agli stessi patti e condizioni del presente affidamento, fino all'esaurimento dell'importo posto a base gara.
- 9) Le singole attività saranno attivate con un "Contratto applicativo".
- 10) Qualora il ritardo rispetto al cronoprogramma/tempistiche definite nel singolo Contratto Applicativo superi i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza che i servizi siano stati completati, ARIA S.p.A. potrà risolvere il Contratto, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 11) La penale verrà notificata all'Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento del singolo Contratto Applicativo e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per ARIA S.p.A., in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
- 12) In caso di ritardo rispetto al termine di cui al precedente 10), l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 0,5% per mille del Corrispettivo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a tale termine.
- 13) Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, ARIA S.p.A. potrà risolvere il Contratto e rifornirsi altrove, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 14) Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, l'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione ad ARIA S.p.A. e l'Ente Contraente:
- indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
  - indicando i rimedi che intende attivare.
- 15) Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
- 16) In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
  - esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
  - porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
  - porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
  - informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
  - comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
- 17) Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.
- 18) Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 14), l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dei Servizi pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
- 19) Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento della parte di Servizi regolarmente eseguita ed accettata da ARIA S.p.A. e l'Ente Contraente.
- 20) L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Servizi tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- 21) In caso di mancata presentazione di quanto prescritto all'articolo 11 lett.b) nell'ipotesi in cui il Fornitore sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, si applica la sanzione giornaliera dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
- 22) In caso di mancato rispetto di quanto prescritto all'articolo 11 lett.c) , si applica la sanzione giornaliera dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Articolo 16 – Contestazioni e Riserve**

- 1) Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di iscrivere riserve nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del

Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.

- 2) Le riserve che il Fornitore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore medesimo.
- 3) In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.
- 4) Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Articolo, si rinvia al par.6 del Capitolato Tecnico

#### **Articolo 17 Garanzia Definitiva**

- 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Applicativi, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da [...], polizza n° [...], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. In fase di stipula dei contratti applicativi, la garanzia definitiva dovrà essere prestata nella misura del 5% a favore dell'Ente contraente.
- 2) La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
- 3) In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 19.
- 4) La garanzia opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

- 5) La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e operare per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2 sub art. 2). Pertanto, la garanzia potrà essere svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARIA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARIA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici o, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici.
- 6) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### Articolo 18 – Risoluzione

- 1) La presente Convenzione potrà essere sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2) La Convenzione potrà, inoltre, essere risolta per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

- 3) Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ARIA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARIA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 4) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 5) È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1453 del Codice civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 6) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA S.p.A., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 7) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 8) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARIA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione, detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà

comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

- 9) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARIA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 10) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 11) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante p.e.c., ad ARIA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
- 12) Resta inteso che ARIA S.p.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'A.N.AC., eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
- 13) In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (rubricato «Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato»).
- 14) Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 19 – Clausole risolutive espresse**

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000.
- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione delle Prestazioni oggetto della Convenzione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura;
- applicazione da parte di ARIA S.p.A. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione;

e Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa anche in caso di pagamento dei propri fornitori oltre i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

**Articolo 20 - Recesso**

- 1) Ai sensi dell'art. 123, del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ARIA S.p.A. l'Amministrazione Contraente, a mezzo del R.U.P., potrà recedere dalla Convenzione e/o dal Contratto di Fornitura, in qualunque tempo, in tutto o in parte, previo pagamento in favore del Fornitore delle prestazioni relative al servizio erogato.
- 2) ARIA S.p.A. potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, dandone comunicazione ai Fornitori a mezzo P.E.C., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.



- 3) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b. reiterati inadempimenti del Fornitore;
  - c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
  - d. nei casi previsti dal presente atto.
- 4) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera P.E.C.
- 5) In tutti i casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
- 6) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno, a loro volta, recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C.

#### **Articolo 21 – Responsabilità civile e polizza assicurativa**

- 1) Con la stipula dei *Contratti Applicativi*, l'*Appaltatore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'*Appaltatore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

- 2) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei Servizi; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
- 3) L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti da ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Ente Contraente* a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Servizi, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 4) Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Servizi. A tale scopo, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore produce idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice a copertura:
  - a. degli eventuali danni subiti da ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Ente Contraente* a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche pre-esistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei Servizi;
  - b. della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei Servizi.
- 5) L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché gli *Enti Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 6) Anche a tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti Applicativi*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dei Contratti Applicativi pena la sua risoluzione.
- 7) Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dei *Contratti Applicativi*, è condizione essenziale per gli *Enti Contraenti* e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro ed ogni singolo *Contratto Applicativo* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
- 8) Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **Articolo 22 – Subappalto**

- 1) da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[ovvero]

[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:[...], per una quota pari al [...] % dell'importo massimo contrattuale.

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della Convenzione.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva (eliminare le parti non pertinenti):

- di stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.Lgs. n. 36/2003;
- di stipulare i contratti di subappalto in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.Lgs. n. 36/2003 per le seguenti motivazioni (si segnala che deve essere indicato comunque un valore percentuale): \_\_\_\_\_;
- di non stipulare i contratti di subappalto per le prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.Lgs. n. 36/2003.

eventuale] Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 comunica ad ARIA S.p.A. e all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 2) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 3) L'Appaltatore si impegna a inviare a mezzo p.e.c. o depositare, presso ARIA S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
- la copia autentica del contratto di subappalto;
  - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
- tutto quanto previsto dall'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARIA S.p.A. non autorizzerà il subappalto.

- 4) Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
- 5) (Ove applicabile) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis Del Decreto Legislativo 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
- 6) Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto.
- 7) 7) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARIA S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

- 8) L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARIA S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) Il singolo subappalto sarà autorizzato da ARIA S.p.A.
- 10) [nel caso in cui nella documentazione di gara sia stato previsto il divieto al c.d. subappalto a cascata] L'esecuzione delle seguenti attività [...] non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione di quanto statuito nel Disciplinare di gara.  
[ovvero]  
[nel caso in cui il divieto al c.d. subappalto a cascata NON sia stato previsto nella documentazione di gara] L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARIA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 22.
- 12) Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- 13) Il pagamento descritto all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 è disciplinato nella presente Convenzione all'Articolo 5, comma 5.
- 14) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 15) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ARIA S.p.A. annulerà l'autorizzazione al subappalto.

### **Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente della Convenzione**

- 1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 22.

- 2) Il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina, all'art. 120, comma 1, lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, resta salva l'applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione, la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Progetto della Convenzione in ottemperanza all'art. 120, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

#### **Articolo 24 – Modifica del Contratto in corso di esecuzione**

- 1) La presente Convenzione può essere prorogata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le

condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

- 2) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 25 Riservatezza**

- 1) L'*Appaltatore* assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'*Appaltatore*, pertanto, si obbliga a manlevare gli *Enti Contraenti* e ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) L'*Appaltatore* è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutta la documentazione di cui alla Relazione Tecnica, riguardante l'oggetto del Contratto, e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ARIA S.p.A. ed *Enti Contraenti*, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
- 3) La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei Servizi dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con ARIA S.p.A. ed *Enti Contraenti*.
- 4) In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'*Appaltatore* è tenuto a risarcire ARIA S.p.A. e *Enti Contraenti* tutti i danni che ad essa dovessero derivare.
- 5) Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.
- 6) Qualora venga promossa nei confronti degli *Enti Contraenti* e/o di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'*Appaltatore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Ente Contraente* e/o ARIA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'*Appaltatore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 7) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti degli *Enti Contraenti* e/o di ARIA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente



atto e/o dei singoli *Contratti Applicativi*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **Articolo 26 – Referenti dell'Appaltatore**

- 1) Ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, l'*Appaltatore* ha nominato un *Referente dell'Appaltatore* per l'esecuzione del presente *Accordo Quadro*, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascun *Ente Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Referente dell'Appaltatore* avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'*Appaltatore*.
- 2) Le Parti danno atto che:
  - (i) il Responsabile del Procedimento è:  
[●]  
c/o [●] - [●] - [●][●]  
tel. [●] – fax [●] – email [●] – pec [●]
  - (ii) Il Referente dell'Appaltatore è:  
[●]  
c/o [●] - [●] - [●][●]  
tel. [●] – fax [●] – email [●] – pec [●]
- 3) Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo fax o PEC, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da ARIA S.p.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 4) Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera, fax o PEC alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- 5) L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento il nominativo del proprio Responsabile Tecnico, che dovrà essere sempre presente durante l'esecuzione dei servizi, comunicando per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
- 6) Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l'Appaltatore, interloquendo con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell'Appaltatore

**Articolo 27 – Definizione delle controversie e Foro competente**

- 1) Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Milano e il Tribunale ordinario di Milano.
- 2) Con riferimento agli Ordinativi di fornitura (o Contratti attuativi), ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

**Articolo 28 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

- 1) Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. GDPR, e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il Fornitore è tenuto a prendere visione dell'“Informativa relativa al trattamento dei dati personali –Connesso alle procedure di partecipazione, gestione ed esecuzione della convenzione/accordo quadro discendente da gare aggregate e sistemi dinamici di acquisizione” pubblicata sul sito web aziendale <http://www.ariaspa.it> nella seguente sezione <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/i-nostri-bandi-di-gara/informativa-privacy-gare-aggregate-sda>

**Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1) Sono a carico dell'*Appaltatore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIA S.p.A. e/o agli *Enti Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) L'*Appaltatore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Appaltatore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'*Appaltatore*.

**Articolo 30 – Condizioni risolutive espresse**

- 1) In caso di inadempimento dell'*Appaltatore* anche a uno solo dei successivi punti, l'Accordo Quadro è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'*Appaltatore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'*Appaltatore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'*Appaltatore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- f. impiego di personale non dipendente dell'*Appaltatore*;
- g. sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h. perdita, da parte dell'*Appaltatore*, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Ente;
- i. penalità superiori al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale;
- j. servizi sostanzialmente difformi da quanto richiesto;
- k. quando l'*Appaltatore*, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificata, sospenda l'esecuzione dei Servizi;
- l. grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- m. grave inadempimento agli obblighi di cui al "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali";
- n. Il rifiuto del terzo contratto comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Contratto* si intende risolto e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 2) È facoltà dell'Ente - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa: pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

- 3) Qualora nel corso del rapporto contrattuale, ARIA S.p.A. e/o gli Enti Contraenti, su segnalazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, accertasse che la esecuzione del Contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, la stessa ARIA SPA potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine ARIA SPA provvederà a notificare la risoluzione del Contratto.
- 4) La risoluzione sarà notificata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R e nel termine di dieci giorni da tale notifica ARIA SPA procederà alla ricognizione e presa in consegna dei servizi già eseguiti.
- 5) Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio dei servizi, non potranno essere invocate dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di eseguire i servizi.

#### **Articolo 31 Clausola finale**

- 1) La presente Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, la previsione del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice civile si rinvia all'Allegato "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'approvvigionamento di un servizio di trasporto con ala fissa di organi,

tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice civile”, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti  
S.p.A.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**L'APPALTATORE**

*Il Legale Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Costituiscono allegati al presente Accordo Quadro si da costituirne parte integrante:

- Allegato “A” (Disciplinare di gara),
- Allegato “B” (Capitolato Tecnico),
- l’Allegato “C” (Schema di Contratto Applicativo, Schema RDO e Schema ADO)
- Allegato “D” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica),
- Allegato “E” (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per servizi di Ispezioni Impianti Termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

(Allegato E)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di ispezione impianti termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore legale rappresentante del *Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme Regolatrici); Articolo 2 (Definizioni); Articolo 3 (Oggetto Dell'accordo Quadro E Dei Contratti Applicativi); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 6 (Verifiche Del Servizio); Articolo 7 (Tracciabilità Dei Flussi Finanziari, Fatturazione E Pagamenti); Articolo 8 (Obblighi dell'appaltatore); Articolo 9 (Monitoraggio E Reportistica Della Convenzione); Articolo 10 (Patto Di Integrità, Codice Etico E M.O.G.); Articolo 11 (Obblighi Relativi Al Rapporto Di Lavoro E Obblighi Di Responsabilità Sociale); Articolo 12 (Termine Di Ultimazione Dei Servizi – Penali – Forza Maggiore); Articolo 13 (Cauzione Definitiva E Copertura Assicurativa); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa); Articolo 17 (Divieto Di Cessione Del Contratto E Casi Di Nuovo Contraente Del Contratto); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Referenti dell'appaltatore); Articolo 20 (Foro Competente); Articolo 21 (Trattamento Dei Dati, Consenso Al Trattamento); Articolo 22 (Oneri Fiscali E Spese Contrattuali); Articolo 23 (Condizioni Risolutive Espresse); Articolo 24 (Trasparenza e Tracciabilità); Articolo 25 (Clausola Finale).

**L'APPALTATORE**

*Il Legale Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*